

**Direttiva sulle regole di condotta sul
mercato
concernente in particolare il trattamento di
informazioni privilegiate e riservate**

Indice

Indice	1
1. Principi di fondo	23
2. Riferimenti normativi	23
3. Destinatari	23
3.1. Insider Allianz (AFIP).....	23
3.2. Dipendenti in particolari funzioni (DP)	34
3.3. Titoli di credito di Allianz SE e periodi di blocco delle operazioni ("periodi di black-out")	34
4. Regole per la prevenzione dell'insider trading.....	34
4.1. Regole per tutti i dipendenti.....	34
4.2. Regole integrative per i partecipanti AEI	45
4.3. Regole integrative per gli insider Allianz (AFIP).....	45
4.4. Regole integrative per dipendenti in posizioni particolari (DP).....	56
5. Altre misure tecniche e organizzative atte a evitare l'abuso di informazioni privilegiate.....	78
6. Divieto di manipolazione del mercato	78
7. Mansioni dell'Ufficio legale/Compliance	79
8. Mansioni di F IM.....	89
9. Sanzioni	89
10. Entrata in vigore.....	89
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE SU TITOLI DI CREDITO ALLIANZ.....	1011
(<i>titolo di Allianz SE o di altre società quotate del Gruppo</i>)	1011
Allegato 1: Modulo di autorizzazione	9

1. Principi di fondo

Le seguenti regole di condotta hanno lo scopo di evitare che i dipendenti di Allianz Suisse si comportino in modo tale da ledere gli interessi dei clienti o del Gruppo Allianz e dell'azienda stessa o da far nascere il sospetto di abuso delle informazioni riservate in loro possesso o di operazioni di insider trading. Intendono inoltre scongiurare che i dipendenti effettuino operazioni improprie tali da mettere in dubbio la propria reputazione, quella di Allianz Suisse o del Gruppo Allianz.

2. Riferimenti normativi

Le presenti regole di condotta si basano in primo luogo sugli standard di compliance di Allianz SE rilevanti, sulla Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM, RS 954.1) e sulla Circolare 2013/8 della FINMA "Regole di condotta sul mercato".

3. Destinatari

Le presenti regole di condotta operano una distinzione tra tre diversi gruppi di destinatari¹:

- **tutti i dipendenti di Allianz Suisse** (Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (ASA), Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (AS Vita) e società affiliate);
- **i partecipanti all'Allianz Equity Incentive** (di seguito "partecipanti AEI");
- **operatori interni Allianz, i cosiddetti "insider"** (*Allianz Finance Insider Potentials*, di seguito "AFIP") e
- **dipendenti in particolari funzioni** (*Disclosure e Preclearance*, di seguito "DP")

3.1. Insider Allianz (AFIP)

Per via della propria funzione, gli AFIP possono entrare regolarmente o occasionalmente in contatto con informazioni privilegiate e riservate sul Gruppo Allianz. All'interno di Allianz Suisse si qualificano come AFIP i seguenti dipendenti:

- i membri del Consiglio di amministrazione di ASA e AS Vita;
- i membri del Comitato direttivo di ASA e AS Vita;
- il Chief Investment Officer;
- il Chief Risk Officer;
- il direttore Contabilità / imposte;
- il direttore Attuariato;
- il direttore Controlling;
- il General Counsel (responsabile Ufficio legale/Compliance);
- il Chief Compliance Officer;

¹ L'utilizzo della forma maschile si intende sempre riferito a entrambi i sessi.

- il direttore Comunicazione aziendale;
- il direttore Revisione interna;
- tutti i DP;
- i dipendenti di F IM che vengono qualificati da F IM come AFIP. F IM compila l'elenco di tali AFIP e comunica la qualifica alle persone interessate e all'Ufficio legale/Compliance

3.2. Dipendenti in particolari funzioni (DP)

In virtù della propria funzione e nell'ambito della stessa, i DP possono entrare in contatto con informazioni riservate o informazioni potenzialmente privilegiate che costituiscono potenziali insider information sul Gruppo Allianz, sulle società del Gruppo o su altri attori del mercato o che possono dare origine a conflitti di interesse.

In seno ad Allianz Suisse sono DP i dipendenti di F IM che effettuano ordini di compravendita di titoli. F IM compila l'elenco dei DP assieme all'elenco degli AFIP indicato al punto 3.1, e comunica la qualifica alle persone interessate e all'Ufficio legale/Compliance.

3.3. Titoli di credito di Allianz SE e periodi di blocco delle operazioni ("periodi di black-out")

I titoli di credito di Allianz SE sono azioni di Allianz SE nonché strumenti finanziari emessi o garantiti da Allianz SE e relativi derivati oppure strumenti finanziari che fanno riferimento a essi.

Si intendono periodi di blocco delle operazioni riguardanti titoli di credito di Allianz SE i seguenti intervalli di tempo:

- 60 giorni solari precedenti la pubblicazione della relazione annuale di Allianz SE; nonché
- 30 giorni solari precedenti la divulgazione dei risultati finanziari del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio di Allianz SE.

I periodi di blocco delle operazioni sono pubblicati regolarmente sull'intranet del Gruppo (GIN) e vengono di volta in volta comunicati agli interessati dall'Ufficio legale/Compliance con adeguato anticipo. I periodi di blocco delle operazioni sono rilevanti per i partecipanti AEI, per gli AFIP e per i DP, come di seguito illustrato al punto 4.

4. Regole per la prevenzione dell'insider trading

4.1. Regole per tutti i dipendenti

Si considerano informazioni privilegiate tutte le informazioni riservate, non pubbliche e price-sensitive che, se divulgate, potrebbero influire sensibilmente sul corso dei valori mobiliari ammessi alla compravendita in borsa o in un'istituzione analoga alla borsa.

Tali informazioni possono riguardare, per esempio, l'acquisto o la vendita di reparti aziendali, fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni, previsioni di guadagno, grandi sinistri, cause di responsabilità civile che minaccino l'esistenza stessa dell'azienda, strategie dei gestori di fondi, ecc. Mere indiscrezioni e speculazioni non costituiscono informazioni privilegiate. L'informazione deve essere sufficientemente chiara e sicura per permettere di valutare l'andamento di un titolo.

Un'informazione si considera riservata se non è accessibile a tutti ma solo a una ristretta cerchia di persone. Si considerano invece di pubblico dominio le informazioni reperibili da terzi tramite fonti pubblicamente accessibili. Il fatto che un'informazione sia un'indiscrezione non la rende per questo meno riservata.

I dipendenti in possesso di un'informazione potenzialmente privilegiata di un emittente di titoli di credito (che si tratti di titoli del Gruppo Allianz o di altri operatori del mercato):

- non possono effettuare operazioni sui titoli di credito o derivati in questione per conto proprio, di società di Allianz Suisse o di terzi (divieto di effettuare operazioni commerciali);
- non possono esortare o invitare terzi a effettuare operazioni sui titoli di credito o derivati in questione (divieto di effettuare raccomandazioni);
- possono utilizzare le informazioni privilegiate solo nell'ambito delle proprie mansioni. È ammessa, solo nella misura strettamente necessaria, la trasmissione delle informazioni secondo il principio "Need to know";
- devono informare l'Ufficio legale/Compliance in merito alle informazioni potenzialmente privilegiate ricevute.

L'Ufficio legale/Compliance raccoglie tutte le informazioni rilevanti in una cosiddetta "lista di osservazione" ("Watch List", cfr. punto 5.3). In caso di dubbi sull'effettiva natura privilegiata di un'informazione, si prega di contattare l'Ufficio legale/Compliance, che si coordina con Group Compliance di Allianz SE.

4.2. Regole integrative per i partecipanti AEI

Per i partecipanti AEI sono vietate operazioni su titoli di credito di Allianz SE durante i periodi di blocco ai sensi del punto 3.3. Valgono inoltre le regole generali per tutti i dipendenti.

4.3. Regole integrative per gli insider Allianz (AFIP)

Agli insider Allianz (AFIP) di cui al punto 3.1 si applicano, oltre alle regole generali valide per tutti i dipendenti, le seguenti restrizioni per le operazioni su titoli di credito di Allianz SE. Eventuali operazioni di compravendita da parte dei dipendenti, ossia transazioni su titoli di credito di Allianz SE effettuate da AFIP al di fuori della propria attività professionale, sono soggette a obbligo di autorizzazione e devono sottostare alle regole indicate di seguito. Questo a prescindere che gli AFIP effettuino tali operazioni per conto proprio o di persone a essi vicine (per es. conviventi nello stesso nucleo familiare, genitori o figli a carico). Sono soggette a obbligo di autorizzazione anche le operazioni in titoli di credito di Allianz SE effettuate da persone vicine ai dipendenti secondo quanto precisato sopra.

- Tutte le operazioni su titoli di credito di Allianz SE necessitano di un'autorizzazione preventiva ("preclearance") da parte dell'Ufficio legale/Compliance. Il modulo di autorizzazione è riportato nell'Allegato 1.
- Fanno eccezione le operazioni su titoli di credito da parte di gestori patrimoniali con poteri decisionali esclusivi (mandato di gestione patrimoniale discrezionale).

- Fa eccezione inoltre la distribuzione di azioni destinate ai dipendenti o l'esercizio di opzioni su titoli di credito di Allianz SE nel quadro di programmi di partecipazione per i dipendenti.
- Le operazioni su titoli di credito di Allianz SE sono vietate durante i periodi di blocco delle operazioni ai sensi del punto 3.3.
- Gli AFIP sono inoltre tenuti a non effettuare operazioni fortemente speculative e orientate al breve periodo su titoli di credito di Allianz SE. È lecito dubitare che si tratti di investimento a lungo termine se l'investitore tiene le singole posizioni per un periodo inferiore a due settimane o se effettua più di 60 operazioni a trimestre.

L'Ufficio legale/Compliance si riserva di richiedere agli AFIP una dichiarazione scritta di conformità delle richieste di preclearance in caso di fondato sospetto. Il dipendente interessato è tenuto a informare nei dettagli l'Ufficio legale/Compliance riguardo a tutte le operazioni rilevanti su titoli di credito da egli condotte per conto proprio o nell'interesse di terzi al di fuori delle proprie attività professionali o condotte da un terzo per conto o nell'interesse del dipendente.

4.4. Regole integrative per dipendenti in posizioni particolari (DP)

Oltre alle prescrizioni vigenti per gli AFIP, ai DP, ai sensi del punto 3.2, si applicano le seguenti regole. Queste riguardano anche le operazioni di compravendita da parte dei dipendenti, ossia operazioni su titoli di credito effettuate dai DP al di fuori delle proprie attività professionali, a prescindere che questi effettuino le operazioni in questione per conto proprio o di persone a essi vicine (per es. conviventi nello stesso nucleo familiare, genitori o figli a carico). Sono soggette a obbligo di autorizzazione anche le operazioni in titoli di credito a opera di persone vicine ai dipendenti secondo quanto precisato sopra.

4.4.1 Obbligo di autorizzazione per tutte le operazioni effettuate da dipendenti

- Tutte le operazioni effettuate da DP su titoli di credito sono soggette all'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio legale/Compliance.
- Esulano dall'obbligo di autorizzazione preventiva: certificati di fondi; titoli di stato e titoli a reddito fisso con rating minimo A (o assimilabile), certificati indicizzati e derivati, fatta eccezione per quelli del settore finanziario e assicurativo; assicurazioni sulla vita legate a fondi e quote di investimento e l'esercizio di diritti da parte del detentore del titolo di credito, per esempio conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di opzioni.
- Fanno inoltre eccezione le operazioni su titoli di credito da parte di gestori patrimoniali con poteri decisionali esclusivi (mandato di gestione patrimoniale discrezionale).

L'Ufficio legale/Compliance si riserva di richiedere ai DP una dichiarazione scritta di conformità delle richieste di preclearance in caso di fondato sospetto. Il dipendente interessato è tenuto a informare nei dettagli l'Ufficio legale/Compliance riguardo a tutte le operazioni su titoli di credito da egli condotte per conto proprio o nell'interesse di terzi al di fuori delle proprie attività professionali o condotte da un terzo per conto o nell'interesse del dipendente.

I DP che, nel quadro delle rispettive mansioni, entrino in possesso di informazioni riservate, informazioni privilegiate o informazioni che possano dare adito a un conflitto di interessi, sono tenuti a comunicare i conti e i depositi utilizzati per le operazioni su titoli e derivati nonché le procure assegnate a un gestore patrimoniale. In caso di necessità, l'Ufficio legale/Compliance si riserva il diritto di prendere visione dei conti e dei depositi in questione.

4.4.2 Divieto di effettuare operazioni

I DP non possono effettuare le seguenti operazioni:

- front running o parallel running;
- acquisti, vendita o raccomandazione di titoli di credito, derivati o altri strumenti finanziari alla luce di informazioni price-sensitive non pubbliche;
- operazioni su titoli di credito qualora sia preventivamente noto che il cliente desidera investire negli stessi;
- operazioni su titoli di credito alla luce di decisioni non rese note dalla gestione del fondo o da relazioni di ricerca;
- partecipazione a operazioni nell'interesse di terzi: non è ammessa la conduzione a proprio nome o attraverso i propri conti o depositi di operazioni per conto di terzi. Questo vale anche per la gestione di operazioni tramite conti o depositi di conviventi, genitori o figli minorenni;
- operazioni su valori nelle 48 ore precedenti/successive a un ordine che si sa previsto o imminente.

4.4.3 Misure tecniche

Ai sensi della Circolare 2013/8 della FINMA "Regole di condotta sul mercato", tutti i DP sono monitorati come segue:

- sono registrate tutte le conversazioni telefoniche condotte sui telefoni aziendali;
- sono registrate tutte le e-mail in entrata e in uscita sull'indirizzo di posta elettronica aziendale;
- i dati raccolti sono conservati per due anni e, all'occorrenza, resi accessibili alla FINMA;
- è vietato l'impiego di mezzi di comunicazione per i quali non può essere garantita la registrazione;
- le operazioni di compravendita effettuate per lavoro possono essere condotte solo dal telefono o dall'indirizzo di posta elettronica aziendali.

Responsabile dell'attuazione di tali misure è F IM. L'Ufficio legale/Compliance si riserva di verificare l'effettiva applicazione delle misure in questione.

5. Altre misure tecniche e organizzative atte a evitare l'abuso di informazioni privilegiate

Allianz SE gestisce una "Allianz Compliance Group Restricted List" che enumera i titoli di credito sui quali il Gruppo Allianz non può effettuare operazioni. L'elenco è accessibile al servizio F IM, responsabile del rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione o di un fondato sospetto di violazione delle disposizioni della lista, F IM è tenuto a contattare immediatamente l'Ufficio legale/Compliance.

Allianz SE gestisce e aggiorna regolarmente una lista non accessibile al pubblico di titoli di credito o derivati di società quotate in borsa su cui esistono informazioni privilegiate all'interno del Gruppo Allianz. All'occorrenza, l'Ufficio legale/Compliance gestisce un elenco simile a livello di Allianz Suisse.

Allianz SE gestisce elenchi di insider relativi a progetti per i dipendenti che lavorano su progetti particolarmente sensibili (per esempio fusioni e acquisizioni) e che non possono pertanto effettuare operazioni su determinati titoli. I dipendenti coinvolti in simili progetti sono debitamente informati da Group Compliance di Allianz SE. All'occorrenza, l'Ufficio legale/Compliance gestisce un elenco locale di insider relativi ai progetti.

Tutti i dipendenti che hanno accesso a una lista di blocco o di osservazione o che figurano in un elenco di insider relativi a progetti sono tenuti a osservare la massima riservatezza e a ottemperare alle istruzioni previste al riguardo (per esempio il divieto di effettuare operazioni commerciali).

I dipendenti che dovessero ricevere informazioni privilegiate nel corso dello svolgimento delle proprie attività sono tenuti a segnalarlo tempestivamente all'Ufficio legale/Compliance. Questi coordina le misure necessarie e l'inserimento di nuove voci su una lista di blocco o di osservazione con Group Compliance di Allianz SE.

6. Divieto di manipolazione del mercato

Ai dipendenti è severamente vietata qualunque forma di manipolazione del mercato. Si rimanda al punto 4.3.3 del presente documento e al punto 2.4.1 del Compliance and Procedures Manual del Gruppo Allianz Suisse, Investment Management, divisione Finanze, del 1° gennaio 2013.

In caso di violazione o di un fondato sospetto di violazione delle disposizioni citate, F IM è tenuto a contattare immediatamente l'Ufficio legale/Compliance.

7. Mansioni dell'Ufficio legale/Compliance

In particolare, l'Ufficio legale/Compliance di Allianz Suisse:

- è il soggetto a cui vanno inoltrate le segnalazioni di potenziali informazioni privilegiate;
- risponde alle richieste di preclearance da parte di AFIP e DP;
- richiede le dichiarazioni di conformità in caso di fondato sospetto;
- invita i DP a presentare conti, depositi e procure ai sensi del punto 4.3.1 del presente

documento;

- gestisce eventuali liste di blocco e di osservazione come precisato al punto 5 del presente documento;
- sanziona le eventuali violazioni delle presenti regole di condotta, all'occorrenza di concerto con altre unità organizzative di Allianz Suisse.

8. Mansioni di F IM

In particolare, F IM Allianz Suisse:

- gestisce gli elenchi degli AFIP e dei DP e comunica la qualifica alle persone interessate e all'Ufficio legale/Compliance ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 del presente documento;
- dà attuazione alle misure tecniche di controllo ai sensi del punto 4.3.3 del presente documento;
- verifica il rispetto delle disposizioni della lista di blocco ("Restricted List") ai sensi del punto 5 del presente documento;
- verifica il rispetto delle prescrizioni derivanti dal Compliance and Procedures Manual del Gruppo Allianz Suisse, Investment Management, divisione Finanze, del 1° gennaio 2013, atte a prevenire casi di manipolazione del mercato come indicato al punto 6 del presente documento.

9. Sanzioni

Eventuali violazioni delle presenti regole di condotta saranno trattate come violazioni degli obblighi derivanti dal diritto in materia di lavoro o mandati e punite con misure adeguate, con riserva di risoluzione del rapporto di lavoro o del mandato di lavoro e di avvio di un procedimento penale.

10. Entrata in vigore

Le presenti regole di condotta di Allianz Suisse in materia di informazioni privilegiate e riserve entrano in vigore il 1° gennaio 2016 e sostituiscono le regole di condotta del 1° gennaio 2015.



ALLEGATO 1: Modulo di autorizzazione

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE SU TITOLI DI CREDITO ALLIANZ

(titolo di Allianz SE o di altre società quotate del Gruppo)

per dipendenti del Gruppo Allianz Suisse

Si richiede l'autorizzazione per: VENDITA ACQUISTO

Quantità: IMPORTO _____ NUMERO DI TITOLI _____

Tipologia di titoli: AZIONI DERIVATI OBBLIGAZIONI ALTRO

Descrizione precisa dei titoli: _____

Se applicabile: broker incaricato: _____

Nome del richiedente: _____

Se applicabile: nome delle persone vicine

coinvolte (per esempio conviventi

nello stesso nucleo familiare, genitori

o figli a carico): _____

Si prega di rispondere anche alla domanda seguente.

È personalmente in possesso o conosce qualcun altro all'interno del Gruppo Allianz Suisse che sia in possesso di informazioni rilevanti non pubbliche (privilegiate) riguardanti i suddetti titoli o gli emittenti dei suddetti titoli? SÌ NO ALTRO

L'autorizzazione resta valida per due giorni di contrattazione dal momento della concessione.

Firma del richiedente Data Approvato dall'Ufficio legale/Compliance Ora/data
